

**Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.**

**Art. 49**

*(Restituzione di somme erogate)(6)*

**1.** Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

(4)(7)(8)(13)

**1 bis.** Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.

(14)

**2.**

( ABROGATO )

(5)

**2 bis.**

( ABROGATO )

(1)(2)(9)

**3.** Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle

sole somme erogate, entro un termine stabilito.

**4.** In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

(10)

**5.** In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.

(11)

**6.** Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

**7.** Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(3)(12)

Note:

**1** Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001

**2** Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001

**3** Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

**4** Derogata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 18/2011

**5** Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2015

**6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 15, L. R. 20/2015

- 7** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
- 8** Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 10/2022
- 9** Comma 2 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 10/2022
- 10** Parole sostituite al comma 4 da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 10/2022
- 11** Parole soppresse al comma 5 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022
- 12** Parole soppresse al comma 7 da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 10/2022
- 13** Comma 1 sostituito da art. 167, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
- 14** Comma 1 bis aggiunto da art. 167, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025